



2024/941

25.4.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 198/2023**

**del 22 settembre 2023**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/941]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/341 della Commissione, del 15 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della vitamina E come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2011 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori, tranne che per la produzione di uova, e all'autorizzazione di tale preparato per gli uccelli ornamentali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 e abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) <sup>(2)</sup>.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/341 abroga il regolamento (UE) n. 26/2011 <sup>(3)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 <sup>(4)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 abroga il regolamento (UE) n. 885/2011 <sup>(5)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. dopo il punto 483 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/61 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

"484. **32023 R 0341**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/341 della Commissione, del 15 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della vitamina E come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 26/2011 (GU L 48 del 16.2.2023, pag. 19)

<sup>(1)</sup> GU L 48 del 16.2.2023, pag. 19.

<sup>(2)</sup> GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 11 del 15.1.2011, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 229 del 6.9.2011, pag. 3.

485. **32023 R 0366**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di *Bacillus velezensis* ATCC PTA-6737 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori, tranne che per la produzione di uova, e all'autorizzazione di tale preparato per gli uccelli ornamentali, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013, il regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 e abroga il regolamento (UE) n. 107/2010 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 (titolare dell'autorizzazione Kemin Europa N.V.) (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59)";
2. al punto 80 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 306/2013 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:  
", modificato da:  
— **32023 R 0366**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023 (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59)";
3. al punto 99 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2013 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:  
", modificato da:  
— **32023 R 0366**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023 (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59)";
4. al punto 137 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1020 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:  
", modificato da:  
— **32023 R 0366**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023 (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59)";
5. al punto 234 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2276 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:  
", modificato da:  
— **32023 R 0366**: Regolamento di esecuzione (UE) 2023/366 della Commissione, del 16 febbraio 2023 (GU L 50 del 17.2.2023, pag. 59)";
6. il testo dei punti 1zzzzzz (Regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione), 2zk (Regolamento (UE) n. 26/2011 della Commissione) e 2zl (Regolamento di esecuzione (UE) n. 885/2011 della Commissione) è soppresso.

#### Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/341 e (UE) 2023/366 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*.

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023

Per il Comitato misto SEE  
Il presidente  
Pascal SCHAFFHAUSER

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.